

LEGGE 10 aprile 1951, n. 287

Riordinamento dei giudizi di Assise.

---- omissis ----

Art. 11

Carattere obbligatorio dell'ufficio - Condizione giuridica del giudice popolare

1. L'ufficio di giudice popolare e' obbligatorio ed e' parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive. (¹)
2. I giudici popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, durante il tempo della sessione in cui prestano servizio effettivo, sono parificati rispettivamente ai giudici di grado sesto e ai consiglieri di Corte di appello nell'ordine delle precedenzae nelle funzioni e cerimonie pubbliche.

---- omissis ----

n.b.

(¹) comma così sostituito dall'art. 2-bis del D.L. 14 febbraio 1978, n.31